

DELIBERAZIONE 19 MARZO 2024

94/2024/R/GAS

PRIME DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA DISCIPLINA DELLE GARANZIE PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1287^a riunione del 19 marzo 2024

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 5 febbraio 2013;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, 138/04 (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, 108/06 (di seguito: deliberazione 108/06);
- la deliberazione dell'Autorità 7 giugno 2007, 131/07;
- le deliberazioni dell'Autorità 2 ottobre 2007, 248/07, 249/07, 250/07, 251/07, 251/07, 252/07;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2018, 465/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 465/2017/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 77/2018/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, e in particolare il suo Allegato A recante "Quadro Strategico 2022-2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente" (di seguito: Quadro Strategico dell'Autorità);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2023, 249/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2023/R/gas);
- il documento per la consultazione 25 luglio 2023, 341/2023/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 341/2023/R/gas);
- il comunicato dell'Autorità del 14 luglio 2020 "Chiarimenti sull'applicazione della disciplina delle garanzie di cui al Capitolo 7 del Codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas naturale" (di seguito: Comunicato del 14 luglio 2020).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 assegna all’Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore energetico; in particolare, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettere d) e h), nonché del comma 37, l’Autorità regola le condizioni di accesso alle reti e le modalità di erogazione dei relativi servizi, eterointegrando in tal modo le condizioni generali di contratto predisposte dall’esercente i servizi medesimi;
- l’Autorità, al fine di promuovere la concorrenza nel mercato *retail*, assicurando uniformità e omogeneità degli schemi contrattuali applicati ai rapporti coi venditori che si trovano a operare nell’ambito di diverse reti locali, con l’articolo 3 della deliberazione 138/04 ha previsto la definizione, da parte dell’Autorità, d’un codice di rete tipo per la distribuzione del gas (di seguito: CRDG), applicabile potenzialmente a tutti gli operatori, successivamente adottato con deliberazione 108/06;
- con la deliberazione 465/2017/R/gas l’Autorità aveva avviato un procedimento volto ad aggiornare la disciplina che regola le condizioni di accesso e di erogazione del servizio di distribuzione del gas naturale, procedimento successivamente aggiornato con la deliberazione 249/2023/R/gas, in ottemperanza all’obiettivo strategico 25, linea di intervento C., del Quadro Strategico 2022-2025 dell’Autorità;
- in particolare, con quest’ultima deliberazione (alla quale si rinvia per maggiori dettagli), l’Autorità ha deciso di gestire il suddetto percorso di riforma del CRDG attribuendo carattere di priorità alla standardizzazione dei contenuti dei documenti regolatori correlati alle fatture di distribuzione, alla definizione della disciplina delle modalità di fatturazione e delle garanzie ammesse, nonché del loro dimensionamento e della relativa gestione degli inadempimenti;
- in tale prospettiva, pertanto, l’Autorità, con il documento per la consultazione 341/2023/R/gas, ha prospettato i suoi orientamenti nel contesto delle seguenti linee di intervento: a) introduzione d’una procedura standardizzata per la gestione delle garanzie; b) ampliamento del novero delle garanzie a disposizione degli utenti della distribuzione; c) aggiornamento della quantificazione della garanzia; d) adeguamento della garanzia a seguito di un aumento rilevante di punti di riconsegna serviti; e) aggiornamento della disciplina delle fidejussioni assicurative; f) modifica delle tempistiche di scadenza delle fatture;
- in seguito alle osservazioni pervenute, anche al fine di assicurare la più ampia partecipazione dei soggetti interessati, vista anche l’evidente rilevanza della materia e la posizione spesso conflittuale degli interessi propri delle varie parti in gioco (imprese di distribuzione, imprese di vendita loro utenti, e clientela finale controparti acquirenti delle imprese di vendita), l’Autorità sta valutando l’opportunità di pubblicare, salvo quanto di seguito precisato, un nuovo documento di consultazione recante i suoi orientamenti finali.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'attuale formulazione del par. 7.1 del CRDG, in attuazione dell'articolo 26 della deliberazione 138/04, dispone, tra l'altro, che l'impresa di distribuzione possa richiedere all'utente una garanzia finanziaria nella forma di fideiussione assicurativa a prima richiesta, ogni eccezione rimossa, emessa da istituto assicurativo italiano o da filiale/succursale italiana di istituto estero, a copertura delle obbligazioni di pagamento; come è stato evidenziato dall'Autorità, già col comunicato del 14 luglio 2020, tale disposizione, pur attribuendo al gestore di rete la facoltà di richiedere, *“tra le possibili forme di garanzia, anche quelle finanziarie”* del tipo ivi precisato, *“potendo rifiutare garanzie diverse”*, tuttavia, se letta in coerenza col generale canone della buona fede (art. 1375 cod. civ.), non può legittimare immotivati rifiuti alla richiesta d'un utente di presentare una garanzia diversa da quella richiesta, *“ma la cui affidabilità sia agevolmente valutabile dal medesimo distributore”*;
- nell'ambito del citato documento per la consultazione 341/2023/R/gas, con riferimento alla linea di intervento volta ad ampliare il novero delle garanzie ammesse dal CRDG, l'Autorità ha prospettato l'orientamento di introdurre stabilmente anche il deposito cauzionale infruttifero, al fine di garantire ulteriormente la possibilità di accesso al servizio per gli utenti, precisando al riguardo (al § 4.17) che anche a tale forma di garanzia faceva riferimento il richiamato comunicato del 14 luglio 2020;
- le osservazioni pervenute nell'ambito dei riscontri alla consultazione hanno accolto con favore il predetto orientamento dell'Autorità, mentre un'impresa di distribuzione e una associazione rappresentativa degli operatori ha evidenziato un elemento di criticità che può inficiare l'affidabilità di tale forma di garanzia, laddove gli utenti che l'abbiano prestata siano sottoposti a procedure concorsuali: in tali casi, infatti, si afferma che *“tale deposito può divenire inesigibile in accordo alla legge fallimentare vigente (non può dunque essere escusso) e, pertanto, si richiede che vengano valutate idonee misure di copertura per l'[impresa di distribuzione]”*;
- successivamente, sono pervenute all'Autorità segnalazioni da parte di un'associazione rappresentativa delle imprese di vendita nelle quali veniva riportato che per l'accesso alla rete *“...non vengono accettati [dalle imprese di distribuzione] depositi cauzionali, ponendosi così in controtendenza rispetto alla prassi di mercato”*;
- inoltre, rispetto a puntuali segnalazioni pervenute agli Uffici dell'Autorità, di problematiche insorte nell'applicazione del CRDG attualmente vigente, in ordine a richieste di utenti di produrre – anche per periodi transitori – depositi cauzionali, è stato possibile evidenziare che, effettivamente, le imprese di distribuzione segnalate, in coerenza con quanto chiarito con il comunicato del 14 luglio 2020, sono disposte ad accogliere tali richieste, nella misura in cui non dispongano di elementi che evidenzino un rischio che l'utente sia sottoposto (entro un certo arco temporale) a procedure concorsuali;
- in linea generale, occorre ricordare che, benché la c.d. morosità degli utenti della distribuzione trovi un riconoscimento nell'ambito della relativa disciplina tariffaria,

i cui meccanismi di remunerazione tengono conto del livello di rischio generale dell'attività infrastrutturale in questione, tuttavia, la previsione (prospettata nel documento per la consultazione 341/2023/R/gas) che impone al gestore di rete di accettare incondizionatamente un deposito cauzionale (diversamente da quanto ora avviene), poiché limita l'autonomia dell'impresa di distribuzione negli strumenti per una copertura integrale della sua esposizione creditizia, potrebbe – almeno in linea teorica – generare un rischio ulteriore per l'impresa;

- conseguentemente, laddove una tale ipotesi effettivamente si verificasse, sarebbe necessario adottare misure di ulteriore copertura, in coerenza con quanto segnalato nell'ambito della consultazione – ciò, ovviamente, a condizione che l'impresa di distribuzione dimostri di aver tenuto comportamenti efficienti nella gestione del credito, ponendo in essere, con la dovuta diligenza, tutte le possibili azioni di tutela che gli strumenti a disposizione le consentono.

RITENUTO CHE:

- sia meritevole di tutela l'interesse degli utenti della distribuzione di poter ricorrere, senza limitazioni, al deposito cauzionale in coerenza con quanto prospettato nel documento per la consultazione 341/2023/R/gas; il deposito cauzionale, infatti, (riconosciuto anche nell'ambito della regolazione del servizio di trasporto di energia elettrica) costituisce una forma di garanzia tendenzialmente affidabile e di pronta escussione, che si presta a impieghi flessibili da parte degli utenti di varie dimensioni;
- sia, peraltro, da valutare anche l'esigenza di adeguata copertura del potenziale rischio creditizio rappresentato dai gestori di rete nell'ambito della consultazione; al riguardo, tuttavia, i predetti rischi ventilati appaiono relativamente circoscritti, tali da non giustificare, sin da ora, l'introduzione d'una disciplina che regoli in modo stabile e preventivamente le ipotesi di mancato recupero degli importi garantiti da depositi cauzionali per effetto della disciplina del codice della crisi d'impresa;
- sia pertanto preferibile prevedere che le suddette misure di tutela siano eventualmente adottate dall'Autorità con interventi *ad hoc*, caso per caso su documentata richiesta di parte, laddove si verificano le suddette ipotesi, e comunque sempre nel rispetto della condizione di efficiente gestione del credito da parte del distributore ricordata al precedente gruppo di considerati;
- il tema dell'impiego del deposito cauzionale, quale forma di ulteriore garanzia ai fini dell'accesso al servizio di distribuzione, non richieda ulteriori approfondimenti, né interlocuzioni coi soggetti interessati, diversamente dai restanti aspetti oggetto del documento per la consultazione 341/2023/R/gas, per i quali, invece, come detto, l'Autorità sta valutando l'opportunità di procedere a un'ulteriore fase di consultazione

DELIBERA

1. di integrare il paragrafo 7.1 del CRDG prevedendo che, dopo le parole “*di istituto estero,*”, siano inserite le parole “*o anche nella forma di deposito cauzionale infruttifero,*”;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

19 marzo 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini